Avv. Vittorio De Rosas Dott. Domenico Mirco Giummarella Via Della Repubblica 92 - 70125 Bari

Tel: 080.9909694 - Fax: 080.2142163 Email: posta@studiolegalederosas.it AMIU PUGLIA SPA

0 8 DIC. 2015

PROT. 32470

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 247 della legge Professionale N.247 del 31/12/2012

L'A.M.I.U. Spa, in persona del presidente, legale rappresentante p.t. Avv. Gianfranco Grandagliano, con sede in Bari alla Via Francesco Fuzio s.n. Z.I., P.IVA. 05487980723

successivamente indicato, ai fini del presente atto, con il nome "Cliente", da una parte

Ε

l'Avv. Vittorio De Rosas (C.F. DRS VTR 66P13 A66Q2Q) con studio sito in Bari alla Via Della Repubblica n 92, tel. 080.9909694; fax 080.2142163; PEC: derosasavv.vittorio@pec.it, iscritto all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, tessera n. 1321, successivamente indicato, ai fini del presente atto, con il nome "Avvocato", dall'altra

premesso

1- che il **Cliente** espone all'**Avvocato** di avere necessità di assistenza e consulenza legale relativamente alla seguente questione: equa riparazione dei danni subiti a causa dell'eccessiva durata del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro con il n. R.G. 20379/2009 contro il Sig. Rotunno Michele, conclusosi con sentenza n 5947/15 del 12/11/2015

2- che l'Avvocato, ai sensi dell'art. 9 legge 27/2012, informa il Cliente

- che le problematiche giuridiche connesse all'oggetto dell'attività complessità riferimento alla professionale richiesta, con all'importanza dell'opera, è di natura ordinaria, presentando le seguenti caratterizzazioni: il consequimento del risarcimento del danno prevede di fatto tre procedure: 1) una prima fase (necessaria) tesa all'ottenimento del titolo esecutivo rappresentato dal decreto della Corte d'Appello competente; 2) una seconda fase (eventuale) in caso di impugnazione avverso il rigetto della domanda ad opera della Corte d'Appello, ovvero di resistenza in caso di impugnazione da parte del resistente; 3) una terza fase (eventuale) tesa all'esecuzione del titolo in precedenza ottenuto in caso di infruttuoso decorso dei termini di legge per l'adempimento.
- b) che l'incarico conferito ed il relativo mandato ad litem riguarda tutte le fasi innanzi descritte.
- c) che il compenso per l'Avvocato viene così forfettariamente e complessivamente concordato per tutta l'opera a prestarsi: in € 600,00 a titolo di anticipazione oltre spese vive, oneri e accessori; il saldo consisterà nell'importo che verrà liquidato a favore dello stesso professionista (per competenze legali) nei singoli provvedimenti giurisdizionali emessi a conclusione delle singole fasi processuali innanzi descritte e verrà corrisposto al momento dell'effettivo pagamento delle stesse da parte del resistente, detratte le spese vive anticipate dal cliente come innanzi detto e come specificatamente indicate nel preventivo spese di massima che viene comunicato al

Avv. Vittorio De Rosas Dott. Domenico Mirco Giummarella Via Della Repubblica 92 - 70125 Bari Tel: 080.9909694 - Fax: 080.2142163

Email: posta@studiolegalederosas.it

Cliente ed allegato al presente atto;

- d) che nell'espletamento dell'incarico professionale l'Avvocato si avvarrà, a proprie spese, dell'opera di domiciliatari, collaboratori, e/o di ausiliari e dipendenti dello studio;
- e) che, se nel corso dell'espletamento dell'incarico, dovesse essere necessario avvalersi di consulenti di parte, la loro nomina sarà a cura e a carico esclusivo del **cliente**;
- f) che l'Avvocato provvederà a fornire informazioni periodiche sulla attività professionale che verrà svolta durante il mandato professionale anche a mezzo P.E.C
- g) che il Cliente si impegna a fornire tutta la documentazione probatoria necessaria per il buon esito della controversia, nonché ad indicare il nominativo di eventuali testi necessari per l'efficace l'istruzione della medesima
- h) che il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, co.3, d.lgs.28/2010, che, nel caso di specie, non vi è la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto, né a quello di negoziazione assistita;
- i) che il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13. d.lgs. n.196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera del difensore, dei suoi eventuali domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio nei limiti ed esclusivamente per le finalità relative alla vertenza
- j) che, il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui agli artt. 2,3 del d.lgs. n.56/2004 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

- tutto ciò premesso, le parti

convengono quanto segue:

- A. la premessa costituisce parte integrante del presente atto:
- **B.** il **Cliente** prende atto delle informazioni ricevute dall'**Avvocato**, così come specificatamente indicate nella premessa del presente atto; esamina, accetta e sottoscrive le pattuizioni relative al compenso in premessa indicato, nonché il preventivo spese di massima, comunicato dall'**Avvocato**;

Avv. Vittorio De Rosas Dott. Domenico Mirco Giummarella Via Della Repubblica 92 - 70125 Bari Tel: 080.9909694 - Fax: 080.2142163

Email: posta@studiolegalederosas.it

- C. il Cliente conferisce all'Avvocato incarico professionale per lo svolgimento delle attività di assistenza e consulenza, specificatamente indicate in premessa;
- D. il Cliente si impegna a versare la somma indicata nell'allegato preventivo spese di massima con le seguenti modalità: €350,00 al momento della sottoscrizione del mandato per la prima fase; €385,40 al momento della sottoscrizione del mandato per la seconda fase; €558,00 al momento della sottoscrizione del mandato per la terza fase, oltre oneri e accessori come per legge;
- E. Il Cliente, con riferimento alle spese vive non previste e/o non prevedibili nel preventivo di massima o eventualmente oggetto di aumenti, si impegna sin d'ora ad integrare il fondo spese nella misura necessaria a semplice richiesta dell'Avvocato.
- **F.** Le **parti**, con riferimento all'attività professionale non indicata nel preventivo di massima, in quanto non prevista e/o non necessaria al momento del conferimento dell'incarico, convengono che il compenso debba formare oggetto di nuova negoziazione.
- **G.** Il **Cliente** autorizza fin da ora l'**Avvocato** a svolgere, comunque, le attività urgenti che potrebbero comportare decadenze o altre conseguenze negative.
- H. Nella ipotesi di mancato bonario accordo sulla determinazione del compenso relativamente, eventualmente, a detta nuova attività professionale, le parti si rimettono alle voci delle tabelle di cui al D.M. n. 140/2012 (nella misura media) cui le parti contrattualmente decidono oggi di fare eventualmente riferimento.
- I. Il Cliente, nella ipotesi di revoca dell'incarico professionale, espressamente rinuncia a richiedere la restituzione delle somme già versate all'Avvocato, dovendosi considerare dette somme come anticipazione spese e compenso, e si impegna a pagare le eventuali ulteriori somme dovute con riferimento all'attività effettivamente svolta, ex art. 2237 comma 2 c.c., da determinare avendo come parametro di riferimento le tabelle di cui al D.M. n. 140/2012 (nella misura media) cui le parti contrattualmente decidono oggi di fare eventualmente riferimento.
- J. Nella ipotesi di rinuncia all'incarico da parte dell'Avvocato, il compenso dovuto verrà determinato con riferimento all'attività effettivamente svolta, ex art. 2237 comma 2 c.c. da determinare avendo come parametro di riferimento le voci delle tabelle di cui al D.M. n. 140/2012 (nella misura media) cui le parti contrattualmente decidono oggi di fare eventualmente riferimento.
- K. Il cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'anticipazione spese competenze come innanzi descritte al momento della sottoscrizione del presente contratto ed il compenso professionale a saldo come innanzi

Avv. Vittorio De Rosas

Dott. Domenico Mirco Giummarella

Via Della Repubblica 92 - 70125 Bari Tel: 080.9909694 - Fax: 080.2142163 Email: posta@studiolegalederosas.it

specificato solo al momento della reale liquidazione in favore del Cliente medesimo di quanto disposto dal Giudice a titolo di risarcimento danni per l'eccessiva durata del processo e per l'importo stabilito giudizialmente

In ogni caso, è ad esclusivo carico del Cliente l'alea dei giudizi di cui ai p. 1)-2)-3) art. 2 lett. a) indicato in premessa, e, quindi, ogni spesa derivante da una eventuale soccombenza nelle predette liti.

Bari, li

Ai sensi e per gli effetti di cui agli afficoli 1341 e 1342 c. il sottoscritto dichiara di aver esaminato attentamente tutte le condizioni previste nel presente atto e di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti:

Vocato

2.a in pai/il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito alle problematiche giuridiche connesse all'oggetto dell'attività professionale richiesta, nonché ai suoi prevedibili costi come da preventivo spese di massima:

2.e in cui si concorda che l'eventuale nomina e costi di consulenti di parte sarà a cura e a carico esclusivo del cliente:

2.h in cui vi è informativa sulla mediazione:

2.g in cui vi è l'impegno del cliente a fornire all'avvocato tutta la documentazione necessaria richiestagli nonché l'eventuale nominativo di testi per l'efficace istruzione della pratica:

E. in cui sono previsti gli obblighi di integrazione del fondo spese:

G. in cui è prevista l'autorizzazione ad attività professionali in caso di urgenza;

H. in cui si rinvia alla determinazione del compenso secondo le voci di cui alle tabelle del D.M. n. 140/2012;

I. in cui è prevista la rinuncia alla restituzione di somme in caso di revoca dell'incarico professionale;

J. in cui è previsto il pagamento degli onorari in caso di rinuncia all'incarico da parte dell'Avvocato:

L. in cui è previsto l'appannaggio delle spese giudiziali in favor dell'Avvocato; M. in cui sono a carico del Cliente l'alea del giudizio e le spese tutte di causa in

caso di soccombenza.

Per conferma elle clausole su indicate

Bari lì

II Cliente

anco GRANDA

Avv. Vittorio De Rosas Via Della Repubblica 92 70125 Bari C.F. DRSVTR66P13A662Q P.I. 05019920726

AMIU spa

Data 01/12/2015

Preventivo di massima, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per l'incarico professionale relativo a: risarcimento per l'eccessiva durata del processo dinnanzi Trib.di Bari Sez Lavoro RG 205379/2009 c/ Rotunno

Controparte: Ministero della Giustizia

Valore: fino a € 26.000

COMPENSI		
	Importo	
anticipo per tutta l'oper da prestare	600,00	
SPESE	600,00	
	Imponibile	Esente
	100,00	150,00
	100,00	150,00
RIEPILOGO:		
Compensi	600,00	
Spese imponibili	100,00	
Cassa previdenza avvocati 4%	700,00	
	28,00	
I.V.A. 22% Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	728,00	
	160,16	
	150,00	
Totale euro	1.038,16	

N.B.: il presente preventivo è formulato in base alle informazioni fornite dal cliente e alle conseguenti attività professionali che presumibilmente saranno necessarie per l'espletamento dell'incarico e sarà soggetto a revisione nel caso che l'impegno professionale risulti imprevedibilmente più gravoso. Negli importi del preventivo, se non specificatamente indicati, non gli oneri e per i contributi a qualsiasi titolo dovuti.

Il Cliente

SIDENTE CAA

Avv. Vittorio De Kosas

(milletrentotto/16)

R. G. N. 20379 /2009



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, nella presente controversia individuale di lavoro

tra

ROTUNNO MICHELE -c.f.RTNMHL58C01A662J, C.SO SONNINO, 70121 BARI- con l'assistenza e difesa dell'avv. CARDANOBILE SIMONE;

AMIU S.P.A. -in persona del legale rappresentante ro tempore- CORSO CAVOUR 156 BARI, con l'assistenza e difesa dell'avv. MAJORANO ANGELANTONIO -c.f. MJRNLN78E25A662K-;

all'udienza del 12/11/2015, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea -finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale nel 6° livello del C.C.N.L. di settore e la consequenziale condanna della società datrice di lavoro all'erogazione, in favore dello stesso, delle differenze retributive spettanti in conseguenza delle superiori mansioni espletate- é infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via del tutto preliminare, occorre evidenziare che grava lavoratore che aziona in giudizio il diritto al superiore inquadramento contrattuale l'onere di puntuale allegazione dei requisiti -fattuali e giuridici- idonei a legittimare detta rivendicazione; difatti -come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità indirizzo che non si ha motivo di disattendere- ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta